



TRIBUNALE DI VIBO VALENTIA  
Sezione penale

Il giudice, dott.ssa Giorgia Maria Ricotti

visto il decreto-legge 17 marzo 2020 n. 18;

letto, in particolare, l'art. 83 comma 1 del suddetto decreto, il quale prevede che *"Dal 9 marzo 2020 al 15 aprile 2020 le udienze dei procedimenti civili e penali pendenti presso tutti gli uffici giudiziari sono rinviata d'ufficio a data successiva al 15 aprile 2020"*;

rilevato che, ai sensi dell'art. 83 comma 3, lett. b), nn. 2) e 3) saranno trattati i procedimenti in cui sono state applicate misure cautelari o di sicurezza ovvero i procedimenti per l'applicazione di misure di prevenzione o nei quali sono state disposte misure di prevenzione solo *"quando i detenuti, gli imputati, i proposti o i loro difensori espressamente richiedono che si proceda"*;

rilevato, infine, che per esigenze organizzative del magistrato e del personale di udienza è necessario prevedere che i soggetti di cui al punto che precede facciano pervenire l'eventuale richiesta di trattazione dei procedimenti di cui all'art. 83 comma 3, lett. b), nn. 2) e 3) almeno tre giorni prima della data fissata per la trattazione degli stessi anche tramite PEC alla Cancelleria del Tribunale,

DISPONE

il rinvio dell'udienza fissata

- il giorno 23.3.2020 al giorno 21.9.2020
- il giorno 6.4.2020 al giorno 28.9.2020

alla medesima ora e per i medesimi incumbenti;

manda la cancelleria per la notifica della presente ordinanza ai difensori degli imputati, agli imputati, alle persone offese, ai difensori delle parti civili, al PM e periti;

dispone che la notifica agli imputati e alle altre parti sia effettuata mediante invio all'indirizzo di posta elettronica certificata del difensore di fiducia, ai sensi dell'art. 83 comma 14 del decreto citato;

dispone che le notifica agli imputati dichiarati assenti o contumaci sia effettuata al difensore, anche nominato d'ufficio, tramite pec (Cass. 8729/2020);

revoca gli ordini di traduzione, le attivazioni dei collegamenti audiovisivi, le autorizzazioni ad allontanarsi dagli arresti domiciliari già disposti salvo che i detenuti, gli imputati o i loro difensori espressamente richiedano che si proceda alla trattazione del processo;

manda la Cancelleria per la comunicazione via pec dell'eventuale richiesta di trattazione dei procedimenti indicati all'art. 83 comma 3, lett. b), nn. 2) e 3) a tutte le parti interessate.

Vibo Valentia, 20 marzo 2020

Il giudice

Dott.ssa Giorgia Maria Ricotti  
*Giorgia Maria Ricotti*

